



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE N. 62 del 24/12/2016

OGGETTO : LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO PER IL PERIODO DAL 24 DICEMBRE 2016 AL 05 GENNAIO 2017 FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, LA TUTELA DEGLI ANIMALI, DELLA SICUREZZA URBANA IN FUNZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO E L'INCOLUMITA' LEGATA AI RESIDUI INCOMBUSTI DI EVENTUALI ARTICOLI PIROTECNICI LASCIATI SUL SUOLO PUBBLICO

VISTO l'art. 54 T.U.E.L. "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

CONSIDERATO che la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/05/2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

VISTO il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, che ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle immissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

VISTO Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S. e successivo Regolamento di Attuazione 6 maggio 1940, n. 635 e succ. mm.ii., con particolare riferimento all'art. 82 "classificazione dei prodotti esplosivi";

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 7 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici) – D. Lgs 29 luglio 2015, n. 123) "I prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati".

RITENUTO DI

di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti in quei luoghi in cui gli stessi si ritirano; di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza dei fuochi d'artificio stabilite dalle vigenti normative europee, ovvero per quei prodotti marcati "CE";

ORDINA IL DIVIETO

Di UTILIZZARE fuochi d'artificio classificati (art. 82 regolamento T.U.L.P.S.) IV Cat, V Cat. Gruppo C ad una distanza non inferiore a mt. 150 da **OSPEDALI, CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO e ricoveri ZOOTECNICI** per la tutela degli animali (canili, ecc.);



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Di UTILIZZARE fuochi d'artificio classificati IV Cat., V cat. Gruppo C, all'interno del centro abitato;

Di CEDERE gli articoli pirotecnici di categoria europea F4 (IV Cat. Professionale, per l'accensione della quale necessita l'autorizzazione art. 57 del T.U.L.P.S. e l'abilitazione allo sparo del personale addetto ai sensi dell'art. 101 Regolamento T.U.L.P.S.) definiti fuochi d'artificio di tipo professionale e destinati all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche (abilitazione art. 101 regolamento T.U.L.P.S.), così come i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (COBRA, LUPO 26, BLACK THUNDER, BOMBER 77 e similari) e del tipo "razzo" con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6 del D. Lgs 29 luglio 2015 n. 123, poiché tali soggetti devono essere in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all'art. 47 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del Questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo Testo Unico delle Leggi di P.S., quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. in armonia con le disposizioni del D. Lgs n. 123 del 29/07/2015;

NON PONE ALCUN LIMITE ALL'UTILIZZO

dei fuochi d'artificio appartenenti alle categorie "CE" di seguito riportate, nel rispetto delle prescrizioni e delle cautele all'uso e nel rispetto delle distanze di sicurezza indicate sulle etichette presenti sui manufatti esplodenti, nelle fasce orarie di rispetto che vanno dalle ore 09.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, fatta eccezione per la notte che va dal 31 dicembre 2016 al 01 gennaio 2017, in cui gli orari si potranno protrarre, in via eccezionale, sino alle ore 01.00 del 01.01.2017;

- fuochi d'artificio della categoria europea **F1** (equiparata alla V° Gruppo E art. 82 regolamento T.U.L.P.S., ex libera vendita DM 4/4/1973 ora abrogato), età minima per l'acquisto di anni 14 con esibizione del documento identificativo;
- fuochi d'artificio della categoria europea **F2** (equiparabile all V° Gruppo D – ex libera vendita DM 4/4/1973 ora abrogato – o V° Gruppo art. 82 regolamento T.U.L.P.S.) età minima per l'acquisto anni 18 con esibizione del documento identificativo;
- fuochi d'artificio della categoria europea **F3** (equiparata alla IV° categoria non professionale art. 82 regolamento T.U.L.P.S, età minima per l'acquisto anni 18 con esibizione del porto d'armi in corso di validità o del nulla osta rilasciato dal Questore e la successiva registrazione da parte dell'Esercizio autorizzato ex art. 47 T.U.L.P.S. sul registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 55 T.U.L.P.S. – Tenuta del Registro delle operazioni giornaliere delle materie esplodenti.

Quanto sopra poiché i fuochi d'artificio marcati "CE del Tipo" delle categorie sopra elencate, F1, F2, F3 sono fabbricati nel rispetto delle norme europee che impongono, oltre alla distanza minima di sicurezza ovvero di utilizzo, una emissione acustica non superiore a 120 dB (decibel), con **gradi di rischio potenziale : F1 estremamente basso** ed utilizzabili all'interno delle abitazioni, con



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

distanza minima m. 1 e anche impugnabili (stelline); **F2 basso** ed utilizzabile in spazi confinati e aperti con distanza minima di sicurezza m. 8 e **F3 medio** ed utilizzabili in ampi spazi aperti con distanza minima di sicurezza m. 15.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite con le sanzioni previste e disciplinate dall'art. 33 del D. Lgs n. 123 del 29/07/2015, fatto salvo ove il fatto assuma una valenza penale con il deferimento all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni alla presente ORDINANZA comportano altresì:

- a) sequestro del materiale esplosivo, a seconda del carattere della violazione, amministrativo ai sensi dell'art. 13 della L. 689/91 e successive modificazioni e come corpo di reato se di carattere penale.
- b) L'immediata chiusura dell'esercizio, come prescritto dall'art. 100 T.U.L.P.S. che si fosse reso responsabile della vendita e/o cessione a qualsiasi titolo di articoli professionali a coloro che non ne hanno titolo per l'acquisto e/o utilizzo, in quanto potenziale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

INCARICA dell'esecuzione del presente provvedimento la Polizia Municipale di Cascina, le Stazioni dei Carabinieri di Cascina e Navacchio.

NOMINA responsabile del procedimento il Comandante della Polizia Municipale di Cascina ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Pisa, al Comando di Polizia Municipale di Cascina, alle Stazioni dei Carabinieri di Cascina e Navacchio.

La presente ordinanza sarà trasmessa altresì alle Associazioni di categoria dei Commercianti per la divulgazione tra i loro consociati ed all'Albo pretorio per la pubblicazione on line.

AVVERSO

Il presente provvedimento è ammesso, a norma dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro gg. 120 dalla data di pubblicazione.

E' altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro gg. 30 dalla pubblicazione all'albo on line del Comune di Cascina (PI).



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Cascina, 24/12/2016

Il Sindaco
Susanna Ceccardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.